



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**Relazione illustrativa al decreto legge
"Disposizioni urgenti contro le frodi e le falsificazioni"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

con il presente decreto legge che si sottopone alla ratifica dell'On.le Consiglio Grande e Generale la Repubblica di San Marino intende rafforzare la lotta avverso i reati in materia di falsificazione dell'euro e rafforzare gli strumenti di indagine volti al loro accertamento allineandosi a quanto previsto dalla Direttiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione: la suddetta Direttiva, nel sostituire la decisione quadro 2000/383/GAI, ne integra il contenuto prevedendo disposizioni sul livello di sanzioni, sugli strumenti di indagine e sull'analisi, l'individuazione e il rinvenimento di banconote e monete metalliche in euro falsificate nel corso di procedimenti giudiziari.

Alcune di queste disposizioni sono già state recepite nell'ordinamento sammarinese mediante diversi interventi normativi fra i quali quelli connessi all'implementazione, nel 2013, delle disposizioni inerenti l'utilizzo dell'euro e la lotta ed il contrasto alle frodi ed alle falsificazioni elencate nell'allegato alla Convenzione Monetaria sottoscritta dalla Repubblica di San Marino il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare del 7 agosto 2012, n. 120 e successivo aggiornamento di cui al Decreto Consiliare 3 novembre 2015 n. 163.

E' importante sottolineare come il recepimento della Direttiva 2014/62/UE in modo speculare a quanto avvenuto, tra l'altro, con il recepimento della Decisione Quadro n. 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, rappresenti un ulteriore elemento di adeguamento alla Convenzione Monetaria.

Il decreto legge è composto di otto articoli, in parte modificativi di articoli del codice penale già esistenti ed in parte di nuova introduzione.

Gli articoli 1 e 2 ampliano le fattispecie penali disciplinate agli articoli 401 e 403 bis del codice penale estendendo la punibilità alle condotte di esportazione e trasporto di cose contraffatte o alterate o emesse in violazione alle condizioni statuite dalle



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

competenti autorità. Nei medesimi articoli è aggiunta la condotta di intromissione nell'acquisto e nella ricezione a scopo di profitto, per la quale, coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva, è stata prevista una pena con massimi edittali più elevati rispetto a quelli in essere per il reato di ricettazione disciplinato dall'articolo 199 del codice penale.

E' stato aggiunto, all'articolo 3, l'articolo 403 ter del codice penale che punisce, sempre con la prigionia di quarto grado, le condotte criminose in materia di falso monetario ogniqualvolta abbiano ad oggetto banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate ad essere immesse in circolazione: è il caso, ad esempio, delle monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o nuove serie di banconote in euro quando siano falsificate prima di essere ufficialmente messe in circolazione.

E' stato inserito il reato di induzione a commettere i reati di falsificazione previsti dalla Direttiva, tra cui l'induzione all'uso improprio di attrezzature o di materiale legali e alla falsificazione di banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate alla circolazione (articolo 403 quater). La previsione di tale reato, come fattispecie penale autonoma, recepisce quanto richiesto dalla Direttiva che vorrebbe fossero perseguiti tutti gli aspetti penali connessi ai reati in materia di falso monetario ossia, oltre l'induzione qui introdotta, il favoreggiamento, il concorso ed il tentativo già disciplinati dal codice penale.

E' stato inoltre reintrodotta, all'articolo 6, il reato di uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede precedentemente depenalizzato, per il quale sono previste pene meno severe rispetto agli altri reati descritti - nello specifico la prigionia di primo grado e la multa a giorni - in considerazione dell'elemento soggettivo della buona fede che contraddistingue parte della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, stante il ruolo preminente dell'euro per l'economia globale e dunque l'interesse per lo Stato a perseguire ovunque i reati in materia di falsificazione dell'euro, è stata apportata una modifica all'articolo 6 del codice penale che amplia la giurisdizione sammarinese fuori dal territorio dello Stato estendendola alle fattispecie penali introdotte con il presente decreto legge.

Infine qualche accenno al rafforzamento degli strumenti di indagine. L'articolo 7, nell'ottica di un efficace perseguimento dei reati in materia di falso monetario, dispone che l'Autorità Giudiziaria possa autorizzare il ricorso alle tecniche investigative di cui alla Legge 26 febbraio 2004 n. 28.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

In considerazione delle disposizioni introdotte, l'adozione del decreto legge costituisce un tassello importante nell'ambito del progressivo adeguamento dell'ordinamento sammarinese alle disposizioni degli organismi internazionali anche per quanto riguarda la lotta avverso i reati in materia di falsificazione dell'euro.

**IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini